



Municipio

Cugnasco,
17 febbraio 2015

Risoluzione municipale
3731 – 16.2.2015

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 67

Ratifica della spesa d'investimento di Fr. 136'778.65 concernente la messa in sicurezza di roccia pericolante sulla proprietà privata (mappali no. 908 e 912 RFD), nella località Barigiota

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

l'articolo 49 cpv. 3 della Legge cantonale sulle strade (LS) prescrive che le costruzioni lungo le strade devono essere conservate in modo da non compromettere la sicurezza pubblica; quelle che minacciassero rovina devono essere restaurate o demolite per ordine del Municipio.

La Legge edilizia (articolo 35 LE) affida al Municipio il compito di vigilare sulla buona conservazione delle opere edili. Esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le opere pericolanti la demolizione. In caso d'urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto.

Inoltre, l'articolo 107 della Legge organica comunale (LOC) affida al Municipio l'esercizio delle funzioni di polizia locale, in particolare per quanto concerne la fattispecie (articolo 23 del Regolamento di applicazione della LOC – RALOC), l'adozione di misure atte a ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività, quali frane, ecc.

I signori Ferdinand e Ester Muheim sono proprietari della particella no. 908 RFD, ubicata nella località Barigiota, dove sorge una residenza secondaria. Il signor William F. Steinmann era proprietario del fondo no. 912 RFD (successivamente si è liberato della particella usufruendo dello strumento della derelizione, con il quale un immobile diventa "cosa senza padrone" e ricade sotto il demanio dello Stato). Su questo fondo, come si evince dall'annessa documentazione fotografica, la roccia era alquanto instabile. Inoltre, nella sommità superiore di questa parete all'epoca venne costruito un muro di sostegno del giardino del mappale no. 908. A valle delle due proprietà transita la strada cantonale Agarone-Medoscio.

In sintesi, la sequenza dei fatti e delle procedure svolte è stata la seguente:

1. nei mesi di giugno a agosto 2012 si constata la situazione di instabilità della parete rocciosa indicata;
2. il 18 giugno 2012 il Dipartimento del territorio (DT) interviene nei confronti dei proprietari chiedendogli di effettuare i lavori necessari atti ad eliminare la situazione di pericolo;

3. il 29 agosto 2012 il Municipio, riprendendo la decisione del DT, diffida i proprietari ad eseguire i provvedimenti atti a riportare una situazione di sicurezza nei riguardi della strada cantonale;
4. con decisione del 21 novembre 2012 il Municipio, dopo aver constatato l'inadempienza dei proprietari nell'eseguire i lavori ordinati, li informava che i lavori sarebbero stati eseguiti d'ufficio dal Comune, a loro spese. Questa decisione cresce in giudicato, non essendo stata contestata mediante ricorso;
5. durante l'organizzazione del lavoro, avvenuta da parte dell'Ufficio tecnico comunale (UTC) in collaborazione con una ditta specializzata del settore, si rileva che la situazione di instabilità e di precarietà della parete rocciosa non è limitata ad un solo punto ma si estende su gran parte del fronte ed interessa anche il muro di sostegno posto nella sommità superiore. Di conseguenza, prima di avviare qualsiasi lavoro che, data la situazione, avrebbe comportato seri rischi di sicurezza per coloro che sarebbero stati chiamati a lavorare, l'Esecutivo con decisione del 20 dicembre 2012 ordina ai proprietari di affidare ad uno studio di ingegneria e geologia di loro scelta l'accertamento della situazione, l'allestimento di una perizia con la formulazione di proposte di intervento e la stesura di un preventivo; il tutto a spese dei proprietari interessati. L'ordine venne dato con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio da parte del Comune a spese degli obbligati;
6. contro questa decisione - alla quale venne dato effetto immediato e, quindi, tolto l'effetto sospensivo in caso di eventuali ricorsi - uno dei proprietari ricorre al Consiglio di Stato il quale, con decisione del 27 marzo 2013, lo respinge e conferma la decisione municipale del 20 dicembre 2012;
7. con ricorso del 12 aprile 2013 sempre lo stesso proprietario inoltra ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), gravame poi respinto;
8. visto che entro il termine stabilito i possessori non avevano fatto allestire alcuna perizia, il Municipio in data 30 gennaio 2013 aveva comunicato ai proprietari di aver incaricato uno studio d'ingegneria di provvedervi in loro vece, ritenuto che la relative spese sarebbero state successivamente poste a loro carico. Questa determinazione è cresciuta in giudicato incontestata;
9. il 5 aprile 2013 è stata consegnata al Municipio la relazione tecnica citata, che il Municipio ha intimato ai proprietari affinché provvedessero ad eseguire i lavori indicati dalla stessa;
10. nella notte tra venerdì 6 settembre e sabato 7 settembre 2013 un blocco di roccia instabile si stacca e rovina sulla strada cantonale. Nel sopralluogo del 9 settembre 2013 si constata la presenza di ulteriore roccia instabile che mette in forse la sicurezza e la stabilità del muro di sostegno appoggiato sopra la zona di distacco. Vista l'esistenza di una concreta situazione di pericolo per la sottostante strada cantonale e per le abitazioni poste a valle della stessa, considerato l'inagire dei proprietari, con decisione dell'11 settembre 2013 il Municipio in applicazione degli articoli 107 LOC e 23 RALOC ordina l'esecuzione d'ufficio dei lavori reputati urgenti e necessari, consistenti nella messa in sicurezza della roccia instabile e del soprastante muro di sostegno. Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato. La commessa, previa assunzione di un preventivo a cura dell'Esecutivo, è affidata ad un'impresa di costruzioni;
11. con decisione del 13 febbraio 2014 il Municipio delibera sulla ripartizione dei costi tra i proprietari. L'esborso totale anticipato dal Comune è stato di Fr. 136'778.65. Sulla base della perizia precedentemente allestita, Fr. 48'332.- sono messi a carico dei proprietari del fondo no. 908, mentre Fr. 57'427.- a carico dell'ex proprietario della particella no. 912;
12. contro questa decisione lo stesso proprietario inoltra ricorso al Consiglio di Stato il quale, con sentenza del 24 giugno 2014, respinge il ricorso e conferma la decisione municipale impugnata;

13. successivamente, sempre lo stesso proprietario, insorge davanti al TRAM il cui Giudice delegato, con decreto del 25 luglio 2014, dichiara irricevibile il ricorso. Infatti, con la nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPAm, articolo 47), il TRAM richiede sistematicamente ai ricorrenti il pagamento di un anticipo sulle spese processuali. Malgrado la diffida, avvenuta con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso, il ricorrente non ha effettuato il pagamento.

Al termine di queste impegnative procedure, il 6 agosto 2014 sono state emesse le fatture. I proprietari del particellare no. 908 RFD hanno pagato il dovuto, mentre per l'incasso dell'importo di Fr. 57'427 a carico dell'ex proprietario del mappale no. 912 è stato emesso il precetto esecutivo contro il quale il debitore ha interposto opposizione. Davanti al competente giudice civile è in corso la procedura per l'ottenimento del rigetto dell'opposizione.

Concretamente, fatto salvo l'esito della procedura di incasso, l'investimento anticipato dal Comune è interamente autofinanziato dalla partecipazione dei due privati interessati. Ciononostante, trattandosi di un'uscita di investimento, è necessario che si esprima il Consiglio comunale mediante lo stanziamento del relativo credito d'investimento lordo.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione dei punti 1 e 2 del seguente dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, pari ad almeno 13 voti favorevoli.

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Si propone al Consiglio comunale di voler deliberare come segue:

- 1. È ratificata la spesa d'investimento di Fr. 136'778.65 concernente la messa in sicurezza di roccia pericolante sulla proprietà privata (mappali no. 908 e 912 RFD), nella località Barigiota.**
- 2. La spesa e la partecipazione dei privati di pari importo, sono contabilizzate nel conto degli investimenti del Comune, Dicastero Protezione dell'Ambiente e sistemazione del territorio, Servizio Arginature.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: Gestione

Allegati:

- planimetria 1:750
- fotografie

Comune di Cugnasco-Gerra



scala 1 : 750







